

Come regolarsi nelle Banche di Credito Cooperativo

Permessi retribuiti e non retribuiti

I permessi sono quelle assenze dal lavoro autorizzate dall'azienda: e possono essere retribuiti o non retribuiti. Possono trovare la loro fonte nel contratto di lavoro oppure nella legge. Vediamoli nel particolare.

Domanda

D

Sono una collega iscritta alla Fabi e lavoro presso una banca di credito cooperativo da pochi mesi. Ho una certa confusione sui miei diritti contrattuali e non contrattuali a usufruire di permessi retribuiti. Mi potreste cortesemente aiutare a far luce sulla materia? (lettera firmata)

Risposta

R

PERMESSI PREVISTI DAL CONTRATTO

Permessi per riduzione di orario (art. 118 ccnl 21 dicembre 2007)

Chiamati anche permessi frazionabili retribuiti, vengono riconosciuti dal 2001 a tutti coloro che non intendono applicare la riduzione di orario settimanale prevista nell'art. 118.

I lavoratori assunti prima del 31 dicembre 2000 (detti vecchi assunti) hanno diritto a 15 ore individuali frazionabili, nel limite minimo di un'ora. I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001 hanno invece diritto a 7 ore e 30 minuti.

Trattandosi di una riduzione di orario, sono utilizzabili dalle aree professionali e non dai quadri direttivi, che hanno l'autogestione.

Per utilizzarli si dovrà avvisare la competente direzione aziendale almeno un giorno lavorativo prima, specificando il numero delle ore di cui si vuole usufruire. In caso di mancato utilizzo nell'anno di competenza in modo totale o parziale, si perde il diritto all'utilizzo senza alcuna monetizzazione, per cui si consiglia di utilizzarli ad inizio anno.

Permessi per diritto allo studio (art. 68 CCNL 21 dicembre 2007)

Sono permessi, retribuiti e non retribuiti, riconosciuti ai lavoratori studenti per consentire il completamento degli studi:

Permessi retribuiti per iscritti a corsi di laurea breve e magistrale

- Spettano a tutti i lavoratori delle BCC iscritti ad un corso di laurea previsto dall'attuale ordinamento universitario. Vengono concessi per la giornata

dell'esame e per il tempo necessario a raggiungere la sede universitaria, nel caso di mancanza di università del tipo prescelto nel luogo di residenza.

- Oltre a questi permessi riconosciuti per legge, per i lavoratori studenti iscritti a facoltà che davano diritto all'anzianità convenzionale (giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze economiche e marittime, lettere, materie letterarie, filosofia, lingue estere, sociologia, scienze economiche e bancarie) spetta un'ulteriore giornata di permesso (da fruirsì nella giornata lavorativa precedente l'esame) per ogni esame universitario non ripetuto.

- per la tesi di laurea magistrale spettano, per una sola volta e per le lauree di cui al punto precedente, 5 giornate lavorative;

- per la tesi di laurea breve, sempre per le facoltà di cui al punto precedente, spettano 3 giornate lavorative;

- per le lauree di cui al punto precedente spetta, inoltre, un permesso retribuito di 20 ore annue fruibile in 4 giornate lavorative per 5 ore al giorno e per un numero di anni pari al corso legale di studi più uno, al fine di provvedere ad adempimenti di iscrizione e di segreteria. Tale permesso deve essere richiesto con 5 giorni di preavviso e dev'essere fruito solo nel normale periodo accademico.



Permessi per gli iscritti a scuole secondarie di 1° e 2° grado

Per la giornata dell'esame e per il tempo necessario a raggiungere la sede, nel caso di mancanza di scuola del tipo prescelto nel luogo di residenza, spettano:

- otto giornate lavorative per il conseguimento della licenza di scuola media inferiore o superiore, con esclusione di quelle a carattere artistico. Tale permesso deve essere richiesto con almeno 5 giorni di preavviso e per una sola volta.
- permessi retribuiti di 20 ore annue, fruibili in 4 giornate lavorative per 5 ore al giorno e per un numero di anni pari al corso legale di studi più due. Tali permessi devono essere richiesti con 5 giorni di preavviso e fruiti solo nel normale periodo scolastico.

Permessi di studio non retribuiti

Sono permessi straordinari, che possono essere presi per una sola volta per ogni ciclo di studi e, quindi, massimo per tre volte. Sono pari a 30 giornate di calendario, fruibili in un'unica soluzione o in due periodi massimi. La richiesta va presentata con 30 giorni di preavviso. Vi è poi la possibilità di prendere un congedo per la formazione, per un periodo massimo di 11 mesi, nell'arco dell'intera vita lavorativa, continuativo o frazionato. Tale congedo sospende il rapporto di lavoro e non dà diritto alla retribuzione.

Permessi per ex festività (art. 50 CCNL 21 dicembre 2007)

Al lavoratore/lavoratrice spetta annualmente un numero variabile di permessi giornalieri, pari alle festività abolite dalla legge e che non cadano di domenica.

Le giornate non fruito entro il 14 dicembre vengono pagate entro il mese di febbraio dell'anno successivo, con un compenso pari al 1/360 della retribuzione annua lorda per ciascun giorno. I permessi per festività soppresse possono essere fruiti anche in prosecuzione di giornate di ferie, dietro richiesta alla Direzione, che può rifiutare solo per esigenze di servizio.

Permessi per motivi familiari (art. 54 CCNL 21 dicembre 2007)

Sono permessi per gravi motivi per-

Spett.le

La Voce dei Bancari

Mensile di FABI - Federazione Autonoma

Bancari Italiani

Via Tevere n. 46 - 00198 Roma

Data

Il/La sig./sig.ra
iscritto/a
alla FABI (tessera n°), pone un quesito
sul seguente argomento inerente al proprio rapporto
di lavoro:

Allega copia della normativa convenzionale di riferimento.

Firma del lavoratore

Informativa e richiesta di consenso a norma del d.lgs. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). I dati della presente scheda saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte della rivista "La Voce dei Bancari" per le seguenti finalità: a) analisi giuridico-legale; b) risposta al quesito; c) pubblicazione in forma anonima sulla rivista "La Voce dei Bancari" del quesito e della risposta. Titolare del trattamento dei dati è la rivista "La Voce dei Bancari" e responsabile è il Direttore della rivista, Paolo Panerai. Le chiediamo di prestare il consenso per il trattamento dei dati anche sensibili contenuti nella presente scheda e nell'allegato promemoria, per finalità editoriali relativamente alla pubblicazione di quesiti e di risposte su "La Voce dei Bancari".

Firma del lavoratore

N.B. Si informano i lettori che la Redazione si riserva di rispondere e di pubblicare solo i quesiti e le risposte di interesse generale

sonali e familiari dei lavoratori (come ad esempio; per la nascita di figli, decesso di familiari stretti, comprovate visite mediche specialistiche ecc.), che l'azienda può concedere determinando se e per quanto tempo corrispondere il trattamento economico.

Aspettativa

L'aspettativa consiste nella possibilità concessa al dipendente di assentarsi dal lavoro per periodi di tempo più o meno lunghi e per motivi precisi.

Può essere retribuita o non retribuita.

Viene concessa ai sensi dell'art. 54, compatibilmente con le esigenze di servizio, per i seguenti motivi:

- studio
- familiari e personali
- svolgimento di attività di volontariato (Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del fuoco)

PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE

Permessi per i portatori di handicap

Questi permessi trovano la loro fonte nelle leggi 53/2000, 104/92 e nel testo unico 151/2001. Sono pari a 3 giorni di permesso mensile retribuiti o a 2 ore di riduzione di orario giornaliero.

Sono concessi a:

- Portatore di un handicap grave;
- Genitore di un minore con handicap grave;
- Soggetto assistente una persona con handicap grave, che sia parente o affine entro il terzo grado.

All'assistente, però, spettano tre giorni al mese o sei mezze giornate mensili.

Permessi per donatori di sangue

Sono concessi in base alla legge 13 luglio 1967 n. 584 art. 1. La durata è di una giornata lavorativa di riposo. È prevista la corresponsione dell'intera retribuzione, con maturazione dei contributi previdenziali

Permessi elettorali

Sono concessi in base all'art. 11 della legge 21 marzo 1990 n. 53 ed alla legge 29 gennaio 1992 n. 69.

Possono utilizzare questi permessi tutti i lavoratori dipendenti nominati (in qualsiasi tipo di consultazione elettorale).

- Presidente di seggio
- Segretario
- Scrutatore
- Rappresentante di lista/gruppo

La durata del permesso è per il periodo corrispondente alla durata delle operazio-



ni elettorali, con la precisazione che, per le giornate festive o non lavorative, vi è il diritto a riposo compensativo o a monetizzazione.

Congedo matrimoniale

Viene concesso in base all'art. 54 del CCNL 21 dicembre 2007 ed al RDL n. 1334 del 1937.

La durata è 15 giorni consecutivi di calendario, senza possibilità di frazionamento. Nel caso di matrimoni ripetuti si ha diritto a più congedi retribuiti.

Astensione obbligatoria per maternità/paternità

Trova la sua fonte nel D.lgs n.151 del 2001 art.16 e nell'art.56 del CCNL 21 dicembre 2007.

Statuisce il diritto ed il reciproco divieto per il datore di lavoro di adibire al lavoro, 2 mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto, la lavoratrice in gravidanza.

Per tutto il periodo spetta l'intera retribuzione.

Se il parto è anticipato, il periodo non fruito dei due mesi si aggiunge al periodo successivo di astensione obbligatoria.

In caso di adozione o affido di un minore di meno sei anni di età, il periodo previsto di tre mesi dopo il parto è riconosciuto a partire dall'effettivo ingresso del bambino in famiglia.

L'astensione obbligatoria può essere anticipata in caso di gravi complicazioni della gestazione e con l'80 % della retribuzione.

Congedo parentale (ex astensione facoltativa)

Trova la sua fonte nel D.lgs n.151 del 2001 art.32.

È concesso per un periodo non superiore a sei mesi continuativi o frazionati, dopo l'astensione obbligatoria. Nei primi otto anni di vita del bambino il limite del congedo è di 10 mesi complessivamente per entrambi i genitori, elevabile a 11 se il padre beneficia di 7 mesi di astensione.

Il trattamento economico è pari al 30% della retribuzione su 12 mensilità, per un massimo di 6 mesi complessivi per la coppia ed entro i primi 3 anni di vita del figlio. Per i periodi successivi e sino agli 8 anni di età del bambino, si ha diritto all'indennità solo se il reddito annuo del richiedente è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Il congedo parentale spetta per ogni figlio e, in caso di gemelli, il congedo va moltiplicato per il numero degli stessi.

Congedo per malattia del bambino

Spetta ad entrambi i genitori in alternativa fra loro, per tutta la durata della malattia, entro il terzo anno di vita del bambino, nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore e per figli di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.

Non è retribuito.

Congedo per gravi motivi di famiglia

La legge (DM 278 del 21/7/2000) prevede la possibilità di chiedere un periodo di congedo non retribuito di 2 anni per gravi motivi di famiglia. La trattenuta è effettuata per l'intero periodo dell'aspettativa, incluse le giornate non lavorative comprese nello spazio di tempo in questione.

I gravi motivi sono:

- necessità familiari a seguito di morte dei familiari;
- necessità della presenza e dell'impegno per la cura e assistenza dei familiari;
- situazioni di grave disagio personale (esclusa la malattia) del lavoratore;
- situazioni derivanti da una patologia acuta e cronica dei familiari, che comporti la perdita permanente o temporanea dell'autonomia funzionale.

L'aspettativa riduce, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza, la 13ª mensilità, il premio di risultato, il salario incentivante, il periodo di ferie spettanti, le giornate di permesso per ex festività.

L'aspettativa comporta anche la riduzione dell'anzianità ai fini pensionistici, ma vi è la possibilità di riscattare il periodo mediante contributi volontari, presentando domanda non oltre 6 mesi dall'inizio dell'aspettativa stessa.

Per ora si tratta di casi emblematici, ma...

Venti di cambiamento

La parità uomo-donna, finalmente, nei fatti.

Stati Uniti - Barack Obama punta sulle donne. Il primo forte segnale con la firma della prima legge della sua amministrazione "Lilly Ledbetter Fair Pay Restoration Act" contro la disparità salariale.

Poi un altro potente segnale di cambiamento, la scelta del 111° giudice nella storia della Corte Suprema; Sonia Sotomayor, 54 anni, giudice federale a New York, cresciuta nelle case popolari del South Bronx e laureata a Princeton.

Italia - Per la prima volta una donna entrerà nel corpo dell'Agenzia Spaziale Europea. Il tenente Samantha Cristoforetti è la terza donna astronauta per l'Europa, dopo l'inglese Helen Sharman, che ha volato nel 1991, e la francese Claudie Andre-Deshays, che ha abitato nella stazione spaziale internazionale nel 2001.

Kuwait - Il Parlamento si tinge di rosa. Nel 2001 le donne del ricco emirato del Golfo Persico hanno ottenuto il diritto di voto, nel 2005 quello di candidarsi. Oggi quattro donne hanno conquistato seggi parlamentari. Sono Aseel Awadhi, Rola Dashti, Massouma al-Mubarak, l'ex ministro della salute e primo ministro donna nel 2005, e Salwa al-Jassar.

Messaggi importanti per tutte le donne del mondo, segnali di un vento di cambiamento, che soffia in tante direzioni e che porta con sé le spore di una parità concreta.



Samantha Cristoforetti, la prima donna italiana astronauta